

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro V - Indagini preliminari e udienza preliminare Titolo IX - Udienza preliminare

Art. 418 Fissazione dell'udienza

1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'[articolo 97](#) quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.